



P.IVA 05871661004
00198 roma via Garibaldi 27
tel. +39 06 5830 1211 fax +39 06 5817 9632
sailing@sailing-it.com www.sailing-it.com

MANDATO IN ESCLUSIVA PER LOCAZIONE E NOLEGGIO

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno _____, in Roma Via Garibaldi 27, tra le parti **Sailing in Italy Srl**, in persona del suo legale rappresentante Sig. Francesco De Luca, con sede in Roma Via Garibaldi 27, Codice Fiscale 05871661004, qui di seguito definita "armatore", da una parte

e
la _____, in persona del suo legale rappresentante Sig. _____, con sede in _____, Via/Piazza _____, Codice Fiscale _____ e partita IVA _____, qui di seguito definita "proprietario", dall'altra,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – MANDATO

Il proprietario conferisce all'armatore mandato in esclusiva per l'utilizzo in attività di charter nautico dell'imbarcazione del cantiere _____ modello _____ denominata _____ (n° di immatricolazione _____).

Il proprietario, al fine dell'utilizzo dell'imbarcazione per l'attività di locazione, si impegna a trascrivere, entro cinque giorni dall'effettiva data di immatricolazione, la nomina di armatore (allegato A).

Si conviene che il periodo in cui affidare l'imbarcazione all'armatore per la locazione sarà:

|X| 01 aprile – 31 ottobre |—| annuale

I contratti di locazione saranno stipulati, a nome del proprietario, in conformità al contratto nazionale di categoria AINUD – Associazione Italiana Noleggio Unità da Diporto (allegato B), in copia alla presente scrittura di cui fanno parte integrante e sostanziale.

L'attività di gestione del "booking" sarà effettuata direttamente presso la sede dell'armatore.

L'armatore si impegna ad affidare la conduzione dell'imbarcazione esclusivamente a comandanti di provata capacità e in possesso dei requisiti richiesti per la conduzione, assumendosi a tale riguardo ogni responsabilità nei confronti del proprietario.

In accordo le parti convengono che il presente mandato non è cedibile a terzi.

ART. 2 – DURATA

Il presente accordo viene stipulato per la durata di tre anni, a far data dal verbale di consegna dell'imbarcazione che dovrebbe presumibilmente avvenire entro il 01 aprile 2006.

Alla sua naturale scadenza il presente accordo è da intendersi risolto e potrà essere rinnovato solo dietro stipula di altra analoga scrittura privata.

ART. 3 - RECESSO

E' facoltà del proprietario, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente contratto con effetto il 31 ottobre di ogni anno. La relativa comunicazione scritta dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata A.R., entro il 30 giugno precedente. E' altresì facoltà del proprietario trasferire la proprietà a società esistente o da costituire fermo



restando che le obbligazioni del presente contratto dovranno essere rese note alla nuova proprietà che dovrà espressamente accettarle.

ART. 4 – CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMBARCAZIONE

All'atto della consegna da parte del proprietario all'armatore, da effettuarsi presso il Porto di _____ (___) o altra località da definirsi di comune accordo, il 1° aprile di ogni anno, verrà redatto verbale dal quale risulti l'idoneità dell'imbarcazione all'uso previsto e contenente un inventario di tutte le attrezzature, accessori e arredi presenti a bordo e affidati all'armatore. Analogo verbale verrà redatto all'atto della riconsegna dell'imbarcazione al proprietario da effettuarsi presso il Porto di _____ (___) o altra località da definirsi di comune accordo, il 31 ottobre di ogni anno, per la constatazione della integrità e corrispondenza di quanto consegnato salvo il normale consumo d'uso.

In caso di mancata consegna dell'imbarcazione per cause imputabili al proprietario sarà dovuta all'armatore una somma pari al 40% (quarantapercento) dei proventi che sarebbero stati determinati dalla locazione dell'imbarcazione, salvo i maggiori danni subiti dall'armatore per la mancata consegna.

Nel corso del periodo considerato (vedi art. 2) spetterà all'armatore, curare le operazioni di consegna/riconsegna al cliente.

ART. 5 – MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria, durante il periodo di affidamento, sarà a carico dell'armatore. Essa comprenderà:

- sostituzione totale dell'olio, filtri olio e gasolio, ogni 100 ore di moto
- integrazione accessori mancanti, pezzi speciali (guarnizioni wc, bombole gas, etc.) perduti o danneggiati dai clienti durante la loro permanenza a bordo
- pulizia interna delle cabine, della dinette, dei bagni, della sentina, dei legni delle tappezzerie con prodotti specifici e disinfettanti
- pulizia dei fuochi in acciaio inox e frigorifero
- controllo dei serbatoi acqua, pulizia circuito alimentazione e filtri
- controllo di tutte le prese e scarichi a mare
- controllo del circuito di alimentazione del gasolio al motore, compresi filtri
- controllo di tutto l'impianto elettrico, quadro, corpi illuminanti, radio, etc.
- lavaggio barca, parti in teak (con appositi detergenti), bimini, cappottina paraspruzzi, etc.
- controllo vele, opera morta, opera viva
- pulizia acciai e draglie
- lavaggio cime, scotte e drizze

oltre a tutto quanto non menzionato ma che si renda necessario per la perfetta efficienza dell'imbarcazione.

ART. 6 – LIMITAZIONI ALLA LOCAZIONE E NOLEGGIO

L'armatore si impegna a non noleggiare o locare l'imbarcazione per regate e/o eventi agonistici.

ART. 7 – DANNI E ASSICURAZIONI

Al fine della locazione il proprietario provvede ad assicurare l'imbarcazione con polizza R.C., terzi trasportati ed anche contro tutti i rischi all'imbarcazione stessa (kasko), inclusi noleggio e locazione. La riparazione dei danni, i cui importi siano inferiori



al limite di franchigia assicurativa, che non dovrà comunque superare lo 0,5%, sarà a carico dell'armatore che è sin d'ora autorizzato a rivalersi sul cliente.

Nel caso di danni, il cui importo sia superiore al limite di franchigia, l'armatore provvederà a trattenere tale importo dalla cauzione rilasciata dal cliente e a versarla al proprietario unitamente alla documentazione necessaria per la richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice che sarà a cura del proprietario. Eventuali anticipazioni necessarie alla riparazione del danno, nelle more della liquidazione del sinistro da parte della compagnia assicuratrice, saranno a carico del proprietario.

ART. 8- COSTI DI GESTIONE

I costi di gestione saranno a carico dell'armatore, essi sono:

- ormeggi nel periodo di affidamento;
- materiali di consumo (es: olio motore, carburante, cinghie, lampadine, cime usurate, etc.);
- spese di pulizia;
- trasferimenti.

Ogni altro costo, in particolare la manutenzione straordinaria, la manutenzione della carena e gli ormeggi al di fuori del periodo di locazione di ogni anno solare, sarà a carico del proprietario. Per il periodo di affidamento il proprietario per lavori di carattere straordinario dovrà essere messo a conoscenza del preventivo di spesa e autorizzarlo per iscritto, prima che l'armatore esegua quanto necessario per il mantenimento dell'imbarcazione in perfetta efficienza, completamente attrezzata per l'attività e rispondente alle norme di sicurezza.

ART. 9 - CLAUSOLA DI ESCLUSIVO E COMPENSO GARANTITO

Il presente mandato è conferito in esclusiva per il periodo 01 aprile 2006 - 31 ottobre 2008.

L'armatore si impegna a trasferire al proprietario, che avrà provveduto alla regolare fatturazione, una somma pari al 60 % (sessantapercento) dei proventi delle locazioni, al netto dei costi di commissione di agenzia e brokeraggio, extra e compensi dello skipper.

La somma totale del compenso, per ogni anno, non potrà essere inferiore all'importo derivante dalla locazione di n. _____ (_____) giorni che si intenderà come compenso minimo garantito al proprietario. La valutazione sarà eseguita sulla base del listino ufficiale di riferimento con le seguenti percentuali di probabilità di occupazione per stagione: altissima 100% - alta 50% - media 25% - bassa 5%.

Il listino di riferimento è quello ufficiale dell'armatore pubblicato, o da pubblicarsi, all'indirizzo internet www.sailing-it.com ed aggiornato annualmente sulla base dell'andamento di mercato. Il proprietario autorizza comunque l'armatore a praticare sconti dal predetto listino, per particolari azioni promozionali (last minute, scuola di vela, periodi di bassa stagione, etc.), nella misura massima del 30 % (trentapercento). Sconti maggiori dovranno essere autorizzati dal proprietario.

Qualora il proprietario segnali per iscritto all'armatore un eventuale cliente e si pervenga alla stipula del contratto di locazione, sull'importo di quest'ultimo, al netto degli extra e del costo dello skipper, l'armatore si impegna a trasferire al proprietario un ulteriore 15 % (quindicipercento) dell'importo di cui al secondo comma del presente articolo.

Qualora il proprietario volesse riservare per il proprio uso l'imbarcazione, nel periodo di affidamento per la locazione annuale dovrà comunque riconoscere all'armatore



un compenso minimo pari al 40 % (quarantapercento) del costo della locazione del listino ufficiale dell'armatore.

Nel caso in cui il proprietario, previa autorizzazione dell'armatore, utilizzasse l'imbarcazione all'interno del periodo di affidamento, in periodi in cui la stessa risulti non locata, è tenuto a consegnarla nell'ora e luogo stabiliti per la locazione successiva in perfette condizioni pronta alla consegna al cliente e nulla sarà dovuto all'armatore stesso. In caso di mancata riconsegna dell'imbarcazione per qualsiasi causa, anche non imputabile al proprietario, esclusi i casi previsti dal successivo art. 10, sarà dovuta all'armatore una somma pari al doppio dell'importo della locazione persa, salvo i maggiori danni subiti dall'armatore e dovuti al cliente per la mancata consegna.

ART. 10 – AVARIA O PERDITA

Nel caso l'imbarcazione non potesse essere locata per motivi non dipendenti dal proprietario o dall'armatore (es: incendio, furto, avaria strutturale, etc.), nulla sarà dovuto a nessuna delle parti del contratto. L'armatore è altresì autorizzato, in tali casi, a trattenere sui versamenti ancora non eseguiti al proprietario per le locazioni successive le somme da restituire ai clienti per le mancate locazioni derivanti dalla indisponibilità dell'imbarcazione di cui al presente articolo. Qualora le somme delle locazioni fossero già state trasferite al proprietario questi si impegna alla restituzione entro 20 giorni dalla denuncia dell'evento.

Nel caso di perdita totale dell'imbarcazione il presente mandato si intenderà automaticamente revocato ed al proprietario sarà dovuto esclusivamente il compenso percentuale sino ad allora maturato, detratti eventuali importi derivanti all'armatore a causa della predetta perdita totale (es: costi di recupero, etc.).

ART. 11 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non risulta espressamente previsto nel presente contratto, le parti d'accordo dichiarano di rimettersi alle norme del Codice Civile.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'esecuzione del presente mandato le parti dichiarano competente il Foro di Roma.

ART. 13 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini fiscali si dà atto che i corrispettivi tutti qui previsti sconteranno l'IVA, onde la registrazione del presente contratto è a tasso fisso.

Il armatore

Il proprietario

Si approvano specificatamente ai particolari effetti dell'art. 1341 CC comma 2° oltre ad ogni altro effetto di legge le clausole di cui agli articoli: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

L'armatore

Il proprietario